



Città di Modica

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO

Articolo 1 Principi generali

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 2

Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2013.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Modica.

2. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, campeggi, villaggi turistici, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, alloggi adibiti ad agriturismo, turismo rurale e turismo ambientale, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, residenze d'epoca, residence che operano sul territorio comunale.

3. L'offerta di alloggio di cui al comma 2 consiste nel rendere temporaneamente disponibile a terzi una dimora o luogo, dietro compenso in denaro, ed indipendentemente :

- a) dallo svolgimento di attività imprenditoriale, non imprenditoriale o occasionale da parte del Gestore della struttura ricettiva;
- b) dalla eventuale fornitura di servizi accessori, come ad esempio fornitura di biancheria, pulizia dei locali, pasti, ed altro;
- c) dalla classificazione e dalla categoria della struttura ricettiva.

Articolo 3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi per il turismo, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Modica, per il turismo riguardanti:

- progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79;
- ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai

- fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli per turisti;
 - cofinanziamento di interventi promozionali e turistici da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
 - incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - progetti ed interventi destinati alla formazione ed aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

2. Le azioni e gli interventi da intraprendere saranno concertati nell'ambito del "Consorzio degli Operatori Turistici della Città di Modica", sul quale il Comune esercita funzioni di indirizzo, direzione e controllo al fine di salvaguardare la coerenza delle finalità e il corretto utilizzo delle risorse, nei limiti imposti dall'art.22 dello Statuto del Consorzio. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Sindaco relazionerà al Consiglio Comunale sugli interventi realizzati o finanziati.

3. Le relazioni di cui al comma precedente, sono inviate telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Copia telematica delle relazioni di cui al comma precedente è altresì trasmessa, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali.

Articolo 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi di esazione

1. Il soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.2 e che non risulta iscritto nell'Anagrafe dei residenti nel Comune di Modica, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Soggetto responsabile degli obblighi strumentali all'esazione dell'imposta è il Gestore della struttura ricettiva, d'ora innanzi il Gestore, presso la quale sono ospitati i soggetti. Gli obblighi strumentali all'esazione sono descritti ai successivi articoli 6, 7 ed 8.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle" e stagionalità.
2. L'imposta non si applica dall'ottavo giorno per soggiorni superiori ai 7 giorni consecutivi senza interruzioni.
3. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini.

Articolo 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i soggetti minori di 14 anni;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente; è consentita l'esenzione per due accompagnatori se il paziente è minorenne; l'applicazione di tale esenzione è subordinata al rilascio al gestore, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/ genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;
 - c) due soggetti per ogni gruppo pari o superiori a 20 persone (autista od accompagnatore);
 - d) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva dove svolge attività lavorativa;
 - e) soggetti che alloggiano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f) soggetti che alloggiano per motivi di studio;
 - g) i dipendenti pubblici in missione;
 - h) soggetti che usufruiscono di pernottamenti gratuiti;
 - i) soggetti disabili che necessitano di assistenza continua, con relativo accompagnatore, o con due accompagnatori se il soggetto è minorenne;
 - j) volontari aderenti ad associazioni riconosciute a norma di legge che prestano servizio in occasione di calamità naturali;
 - k) cittadini iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Modica, ai sensi del precedente art.4 comma 1;
 - l) cittadini di età superiore ai 70 anni;
 - m) soggetti che alloggiano per motivi di lavoro;
2. I soggetti esenti, esclusi quelli di cui alle lettere a), i), k), l), rilasciano al Gestore, che le conserva per eventuali

controlli dell'Ufficio comunale competente, un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, secondo i modelli predisposti.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi non esenti corrispondono al Gestore l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Modica. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il Gestore conserva idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il Gestore è tenuto a far compilare all'ospite che si rifiuta di versare l'imposta, l'apposito modello ed a trasmetterlo al competente Ufficio comunale entro tre giorni lavorativi dal giorno del rifiuto.
5. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il Gestore segnala l'inadempienza compilando l'apposito modello e lo trasmette al competente Ufficio comunale entro tre giorni lavorativi dal giorno del rifiuto.
6. Il Gestore effettua trimestralmente, ed entro le scadenze di presentazione delle comunicazioni di cui al successivo articolo 8 comma 2, il versamento alla Tesoreria Comunale delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, secondo le indicazioni fornite dal competente Ufficio comunale.
7. Le somme da versare inferiori ad € 50,00 saranno aggiunte al versamento successivo, anche se complessivamente di importo inferiore al predetto importo.
8. Il Gestore, poichè maneggia e custodisce il denaro di pertinenza dell'erario pubblico, viene considerato agente contabile "di fatto", ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Essendo pertanto assogettato alla relativa disciplina, presenta annualmente al Comune il "Conto della gestione dell'agente contabile" (Modello 21), entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, secondo il modello predisposto dal competente Ufficio comunale. Ne consegue che l'eventuale mancato versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura si configura anche come reato, al che segue l'adozione degli atti consequenziali o la segnalazione alle autorità competenti.

Articolo 8

Altri obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Per permettere agli ospiti che pernottano presso la propria struttura ricettiva di conoscere le modalità di applicazione, l'entità dell'imposta di soggiorno e le esenzioni previste, il Gestore è tenuto a darne informazione in appositi spazi. È a cura del "Consorzio degli Operatori Turistici della Città di Modica" la predisposizione di apposita informativa multilingue.

2. Il Gestore ha l'obbligo di presentare una comunicazione contenente informazioni rilevate nel trimestre solare, utili ai fini della determinazione e dell'esenzione dell'imposta, secondo il modello definito dal competente Ufficio comunale, al quale va trasmessa entro le seguenti scadenze:

<i>Scadenza</i>	<i>Trimestre</i>	<i>Periodo di rilevazione</i>
30 aprile	1°	dal 1 gennaio al 31 marzo
31 luglio	2°	dal 1 aprile al 30 giugno
31 ottobre	3°	dal 1 luglio al 30 settembre
31 gennaio	4°	dal 1 ottobre al 31 dicembre

La comunicazione va comunque effettuata anche nel caso in cui non vi sia nessun pernottamento nel trimestre solare.

Articolo 9

Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano in materia amministrativa le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689, ed in materia tributaria le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.

2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.

3. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei Gestori con esenzione di spese e diritti, può :

- invitare i soggetti passivi ed i Gestori ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai Gestori questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria al presente Regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

1 bis. Le violazioni di natura amministrativa al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate nelle forme e nei modi previsti della Legge 24 novembre 1981, n.689.

1 ter. L'organo comunale competente ad applicare le sanzioni amministrative e tributarie in materia di imposta di soggiorno è individuato nel funzionario apicale responsabile del Settore delle Entrate e della fiscalità locale. 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie,

dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento (30%) dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 471/1997.

3. Il rifiuto della compilazione del modello di cui all'art.7 comma 4 da parte del soggetto passivo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art.8 comma 2 alle prescritte scadenze, e per la violazione dell'obbligo di cui all'art.8 comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000.

5. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui all'art.7 alle prescritte scadenze da parte del Gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

6. Ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. 472/1997, mentre ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, si applicano le disposizioni di cui all'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge n.296/2006.

7. L'Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate ai commi precedenti non esclude l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

8. Le somme introitate dal Comune, comprensive di sanzioni, interessi ed ogni altro onere accessorio (spese postali, ecc.), a seguito di attività di sollecito e di accertamento dell'Imposta di soggiorno, saranno incamerate integralmente (100%) nelle casse comunali.

9. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre delle somme di cui al precedente comma 8 assegnandole al Consorzio degli Operatori Turistici della Città di Modica, nella misura del 90%, per finanziare iniziative di cui all'art.3 del presente Regolamento.

Articolo 11

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 12

Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in

eccedenza rispetto al dovuto, dietro apposita istanza del gestore, ovvero rilevate d'ufficio, l'importo sarà recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata devono essere riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 8 c.2.

2. Nel caso in cui non si possa applicare il precedente comma 1, le somme in eccedenza saranno compensate, sempre su istanza del Gestore, con altre entrate tributarie ed extratributarie dovute al Comune.

3. Ove non sia possibile procedere alla compensazione il gestore può chiedere il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n.296.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

Articolo 13 Contenzioso

1. Le controversie in materia amministrativa sono devolute al Giudice Ordinario, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.150/2011.

2. Le controversie in materia tributaria sono devolute alle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 546/1992.

Articolo 14 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

Articolo 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.

Il regolamento ha efficacia decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i..

2. Il presente regolamento è altresì pubblicato per esteso dal Comune sul proprio sito istituzionale all'indirizzo: www.comune.modica.gov.it.

3. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore e diventano efficaci decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nell'Albo pretorio di cui all'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..